



FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 12/24

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “Campionato Regionale Calabria”, svoltasi a Cosenza il 28 aprile 2024
- Rilevato** che dalla relazione di gara emerge che:
nella finale diretta della disciplina Danze Latino americane 16/18 classe A
l'atleta S.A. – tess 600199725 contrassegnata con il n° di gara **71**, appartenente all'Asa Art Show Dance Academy – cod 220395590,
nella finale diretta della disciplina Danze Latino americane 16/18 classe B2
l'atleta P.G. tess - 600450852 contrassegnata con il n° di gara **50**, appartenente all'Asa Dirty Dancing Academy - cod 600468107,
nell'esibizione della disciplina Danze Latino americane 19/34 classe B2
l'atleta G. E. tess 600384625 contrassegnata con il n° di gara **55** appartenente all'Asa Dirty Dancing Academy cod 600468107,
nella finale diretta della disciplina Bachata Shine – duo F over 16 Classe B
le atlete Alisia Leuterio – tess 600478793 e Michaela Filice- tess 600432707 contrassegnate con il n° di gara **43**, appartenenti all'Asa Dancing Club - cod 218011334,
nella finale diretta della disciplina latin Style sincronizzato Rumba duo F classe C
le atlete Sabrina Bentornato - tess 600108302 e S.B. - tess 600548786 contrassegnate con il n° di gara **68**, appartenenti all'Asa Toco Dance – cod 600271547,
nella finale in esibizione della disciplina Latin Style Sincronizzato – piccolo Gruppo Under 11 classe C:
gli atleti dell'unità competitiva contrassegnata con il n. di gara **211** appartenente all'Asa Centro studi & Danza Sapientia Asd - Cod 600318233
indossavano tutti abbigliamento non regolamentare, con ciò contravvenendo all' art. 17 del RASF – Parte tecnica Generale che rimanda a quanto previsto dalle norme degli specifici Regolamenti tecnici di settore;
- Rilevato** inoltre dalla relazione di gara che il Sig. Fabio Borelli, tess – 218161840 vice presidente dell'Asa Passione Danza – cod 600403178, si lamentava dei risultati ottenuti dai propri atleti partecipanti alle competizioni di danze caraibiche, che riteneva penalizzati dalle votazioni del pannello giudicante, lamentando anche la circostanza che svariate atlete partecipanti alle competizioni indossavano abbigliamento non regolamentare; a seguito di tali lamentele comunicava al direttore di gara “*in malo modo*” che i suoi atleti, che avrebbero dovuto partecipare alle successive competizioni, non avrebbe ballato perché: “*avevano tutti l'ittero*”. Consigliato dal direttore di gara di far gareggiare i propri atleti, il sig. Borelli rispondeva che: “*era successo un lutto nella sua scuola e quindi andavano tutti via*”. Infine riferiva al direttore di gara che: “*visto come era stato trattato andava via*”;



- Preso atto che nella disciplina latin style tecnica disputata su due piste, svoltasi successivamente alle competizioni di danze caraibiche, numerosi atleti dell'Asa Passione Danza, non prendevano effettivamente parte alle competizioni, costringendo il segretario di gara a modificare il time table, riformulando le semifinali in finali, conseguentemente recando ritardo alla competizione;
- constatato che, poco prima delle premiazioni delle competizioni di Latin Style tecnica, il Sig. Borelli, riferiva al Direttore di gara, che i suoi atleti di classe D, avrebbe partecipato alle successive competizioni (Coppa Calabria);
- Considerato che il comportamento del tesserato Fabio Borrelli costituisce violazione dell' art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell'art. 11 comma 1 dello Statuto federale per cui i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni occasione riferibile all'attività sportiva, nonché violazione dell'art. 4 comma 1 del suddetto Regolamento di Giustizia che vieta ai soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale;
- Considerato inoltre che della violazione ascritta ai propri tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l'Asa di appartenenza

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- di infliggere alle atlete: S.A. – tess 600199725, P. G. tess - 600450852 G.E. tess 600384625 , Alisia Leuterio – tess 600478793, Michaela Filice- tess - 600432707, Sabrina Bentornato - tess 600108302 e S.B. - tess 600548786 la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- di infliggere alle Asa: Art Show Dance Academy – cod 220395590, Dirty Dancing Academy - cod 600468107, Dancing Club - cod 218011334 e Toco Dance – cod 600271547, la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- di infliggere all'asa Centro Studi & Danza Sapientia Asd - Cod 600318233 la sanzione dell'ammenda di Euro 100,00 (cento/euro);
- di infliggere al tesserato Fabio Borelli, tess – 218161840 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi uno.
- di infliggere all'Asa Passione Danza – cod 600403178 la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 (duecento/euro);

Le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857-



Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma, 10 maggio 2024

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli